

	ente	sigla	numero	data
	COMUNE DI SANDIGLIANO Provincia di BIELLA	C.C.	23	09/05/2012
OGGETTO: RECESSO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA GAGLIANICO, SANDIGLIANO, TORRAZZO E STIPULA NUOVA CONVENZIONE BENNA, SANDIGLIANO, CROVA E PORTULA.				

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno duemiladodici addì nove del mese di maggio alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Presenti: LANZA ANNA Sindaco GHIAZZA GIOVANNI Vice Sindaco MASIERO MAURO Consigliere RAIMONDI PIETRO Consigliere LANZA PAOLO Consigliere SIMONETTI ELENA Consigliere CAROLLO MARILISA Consigliere FRAIRE GRAZIELLA Consigliere	Assenti: FIORINI MARCO Consigliere FERRAROTTI PIER LUIGI Consigliere MARCHESI GIORGIO Consigliere NAPOLITANO PIERO Consigliere MONFERRATO SIMONA RITA Consigliere
Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LICATA Dott. NICOLO'.

Il presidente LANZA ANNA nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 i Comuni, le cui sedi sono comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, convenzioni per l'Ufficio Segreteria;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2009 venne approvata, a decorrere dal 01.10.2009, una convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Gaglianico, Torrazzo e Sandigliano di cui era titolare il Segretario Comunale dr. Nicolò Licata con scadenza 31.12.2014;

Dato atto che in data 01.07.2012 il Segretario Comunale dr. Nicolò Licata titolare della Segreteria convenzionata sarà collocato in pensione;

Vista la nota pervenuta in data 07.05.2012 prot. n. 2512 dal Comune di Gaglianico di richiesta di risoluzione anticipata della convenzione per il servizio di segreteria comunale in forma associata;

Ritenuto di dover accettare la proposta come sopra formulata circa lo scioglimento della Convenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 8 della convenzione medesima;

Considerato:

- Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
- Che i Comuni di Benna, Portula e Crova hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità;
- che peraltro il dr. Francesco Cammarano, Segretario Comunale già titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni Benna, Portula Crova, interpellato a riguardo, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la nuova Segreteria convenzionata;

Dato atto che la scelta di convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese di gestione della Segreteria Comunale, senza penalizzare il servizio stesso, avendo la possibilità di poter scegliere un Segretario Comunale di grande esperienza;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto dello scioglimento anticipato della Convenzione in essere per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Gaglianico, Torrazzo e Sandigliano;

- 2) Di procedere ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997, n°465, al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Benna, Portula, Crova e Sandigliano;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione costituito da n° 10 (dieci) articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che il Sindaco procederà alla stipula della relativa convenzione;
- 5) Di dare atto che la comunicazione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dello scioglimento della convenzione, sarà data dal Comune di Benna, comune capofila;
- 6) Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione ai Comuni di Benna, Portula e Crova per i provvedimenti di competenza

SUCCESSIVAMENTE

Con apposita separata votazione

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 c.4 del T.U.E.L.- D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

allegato deliberazione C.C. n. 23 del 09.05.2012

CONVENZIONE

Tra i Comuni di Benna, Crova, Portula e Sandigliano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Benna C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Mauro Nicoli, il Comune di Crova C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Carlo Frola, il Comune di Portula C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Vanni Schirato e il Comune di Sandigliano C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Anna Lanza, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Benna con delibera del C.C. n. ____ del _____, l'Amministrazione comunale di Crova con delibera di C.C. n. ____ del _____, l'Amministrazione comunale di Portula con delibera di C.C. n. ____ del _____ e l'Amministrazione comunale di Sandigliano con delibera di C.C. n. ____ del _____, tutte esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 approvando il relativo schema di Convenzione;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Benna, Crova, Portula e Sandigliano stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Benna assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Benna, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i

Sindaci dei Comuni di Crova, Portula e Sandigliano. In sede di prima attuazione, trattandosi di ampliamento di segreteria convenzionata già esistente, si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nella segreteria convenzionata fra i comuni di Benna, Crova e Portula, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della nuova Segreteria convenzionata, previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Benna sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio del Segretario sarà ripartito nei medesimi termini percentuali di cui al successivo art. 8.

Sarà cura dei Sindaci dei quattro Comuni ed il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabilire i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Benna, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale, per accedere ai Comuni associati, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio in base a specifiche disposizioni di legge o contrattuali. E' autorizzato l'uso del proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i quattro Comuni associati collegati da idonei mezzi di trasporto. Le spese di viaggio, compresi i viaggi di ritorno, sostenute per recarsi nei Comuni convenzionati di Crova, Portula e Sandigliano, debitamente documentate, saranno rimborsate direttamente dagli Enti interessati, per quanto di rispettiva competenza.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere all'altro Comune convenzionato, comprendendo anche il viaggio di ritorno.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 35% a carico del Comune di Benna;
- b) 15% a carico del Comune di Crova;
- c) 20% a carico del Comune di Portula
- d) 30% a carico del Comune di Sandigliano

Ogni semestre il Comune di Benna comunicherà ai Comuni di Crova, Portula e Sandigliano il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I Comuni convenzionati rimborseranno il saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia.

Previo accordo tra le parti, è fatta salva la possibilità per i Sindaci di individuare il Segretario supplente in modo autonomo e disgiunto.

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Benna _____

Comune di Crova _____

Comune di Portula _____

Comune di Sandigliano _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ART. 49 comma 1 T.U.EE.LL. D.Lgs 18.8.2000 n 267)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE
f.to (BOTTO Dr.ssa ALESSANDRA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART. 49 comma 1 T.U.EE.LL. D.Lgs 18.8.2000 n 267)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Alessandro Odorico)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to LANZA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LICATA Dott. NICOLO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 T.U.EE.LL. 267/2000 e art. 32, c.1 della legge 18.06.2009 n. 69)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire dal

- all'Albo Pretorio Comunale;
- nel sito informatico di questo Comune

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
LICATA Dott. NICOLO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 c. 3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e sul sito informatico di questo Comune senza riportare denunce di vizi legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
LICATA Dott. NICOLO'

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LICATA Dott. NICOLO'